

Repertorio n.
Bologna,

Convenzione tra Comune di Bologna ed e-distribuzione S.p.a. disciplinante le modalità di costituzione di diritti reali di servitù per impianti di distribuzione dell'energia elettrica

Tra

Il Comune di Bologna con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale 01232713074, per il quale interviene, Direttore del Settore Patrimonio, nat. a in data, domiciliat. per la sua carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus n.10

e

“e-distribuzione – S.P.A. società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.P.A., con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 (duemiliardiseicento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, n. REA, società partecipante al gruppo IVA Enel con Partita IVA, rappresentata nel presente atto da, nat... a il giorno, domiciliato per la carica in Roma (RM), Via, il/la quale interviene in qualità di procuratore, autorizzato a quanto segue in forza di
in esecuzione di delibera di Giunta Comunale P.G. n. e di Determinazione Dirigenziale P.G. n.

PREMESSO CHE:

- E-Distribuzione S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica sino al 2030 ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2003, riguardante anche il territorio del Comune di Bologna;
- per lo svolgimento di tale attività istituzionale, E-Distribuzione S.p.A. ha necessità di realizzare opere di alimentazione costituite da cabine di trasformazione, linee aeree ovvero in cavo e relativi apparati elettrici denominati anche "impianti";
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata disposta, all'art. 3.2, l'esclusione delle linee a media tensione in cavo cordato a elica (interrate o aeree) dall'applicazione della metodologia di calcolo, in quanto, in questi casi, le fasce associabili hanno ampiezza ridotta e inferiore alle distanze previste dal decreto Interministeriale n. 449/88 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991, per cui non costituiscono fascia di rispetto per i campi elettromagnetici;
- il Comune di Bologna ed E-Distribuzione S.p.A., per la realizzazione di nuove linee elettriche, hanno condiviso di privilegiare l'utilizzo del cavo (interrato e/o aereo) e di prevedere il posizionamento delle cabine di trasformazione nei pressi di strade esistenti o di futura realizzazione, allo scopo di garantire l'accesso agli impianti direttamente da strade pubbliche;
- il Comune di Bologna è disponibile a concedere a E-Distribuzioni aree o locali di proprietà comunale, con inclusione delle necessarie pertinenze e fasce di rispetto, previa sottoscrizione di specifici atti di costituzione di servitù in favore di E-Distribuzione S.p.A..

- le parti, con la presente Convenzione, intendono determinare preventivamente la misura dell'indennizzo che sarà versato da E-distribuzione al Comune di Bologna per la costituzione delle servitù su aree e/o locali di proprietà del Comune stesso;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 — OGGETTO

La presente Convenzione ha a oggetto la determinazione dell'indennizzo relativo ai diritti reali che saranno costituiti su aree e/o locali di proprietà del Comune di Bologna per la realizzazione degli "impianti" da parte di e-distribuzione S.p.a.

ART. 2 — MODALITÀ E CORRISPETTIVO

Nel caso in cui la cabina sia posata su area del Comune, derivante da interventi di urbanizzazione, oppure, sia relativa a una fornitura di energia elettrica richiesta da parte del Comune o necessaria per esigenze di distribuzione dell'energia elettrica, le parti convengono quanto segue:

a) nell'ipotesi di messa a disposizione di un locale da adibire a cabina di trasformazione, qualora sia prevista nell'atto di costituzione di servitù la facoltà di e-distribuzione S.p.A. di derivare energia dalla cabina anche per forniture di terzi, il Comune concederà a e-distribuzione S.p.a. il diritto di servitù perpetua su detto locale e per le relative linee elettriche di connessione alla rete esistente fino ad una lunghezza di 50 metri circa. In questi casi l'indennizzo "una tantum" ammonterà a euro 1.992,40 oltre all'Iva, aliquota ordinaria, pari attualmente al 22%, con rivalutazione annuale ISTAT. Per linee elettriche di connessione alla rete esistente di lunghezza superiore ai predetti 50 metri il corrispettivo verrà calcolato da e-distribuzione e congruito dal Comune.

b) qualora la cabina sia installata per forniture di energia elettrica destinate a soddisfare esclusivamente necessità istituzionali del Comune, verrà concesso a e-distribuzione S.p.a. il diritto di servitù perpetua, comprese le linee elettriche di connessione alla rete esistente indipendentemente dalla loro lunghezza, senza pretendere alcun indennizzo.

ART. 3 — DURATA

La durata della presente Convenzione è fissata in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Si ammette la proroga di un anno previa sottoscrizione fra le parti di apposito atto.

E' facoltà del Comune di Bologna di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, salvo rinegoziazione della Convenzione medesima, quando ciò sia reputato conveniente da entrambe le Parti.

La presente Convenzione non incide sulla facoltà del Comune di richiedere la rimozione di singoli impianti per ragioni di pubblico interesse anche in conseguenza di accertamenti effettuati dagli organismi competenti che rilevino situazioni a rischio per la salute delle persone e per la tutela dell'ambiente.

ART. 4 — OBBLIGHI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

e-distribuzione S.p.A. si impegna a pagare gli indennizzi, così come determinati nell'art. 2. Le Parti convengono che in entrambe le ipotesi a) e b) di cui al precedente art. 2, e-distribuzione S.p.a. dovrà:

- pagare le spese relative all'arredamento e attrezzature degli "impianti", fermo restando che e-distribuzione S.p.a. rimarrà proprietaria dei macchinari e di quant'altro presso gli "impianti" dovesse infiggere o installare;
- provvedere alla manutenzione degli impianti;
- realizzare le opere di cui trattasi nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, con assunzione di responsabilità in caso di danni a persone e/o cose, animali, etc, che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori;
- redigere un rilievo delle opere realizzate che sarà consegnato - al termine dei lavori - al Settore Patrimonio del Comune (per detto obbligo e-distribuzione S.p.a. consegnerà quanto previsto entro la data di sottoscrizione dell'atto di costituzione di servitù);
- pagare tutti gli oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti gli atti costitutivi dei diritti di servitù;
- rimuovere tempestivamente gli "impianti", ripristinando i terreni e/o i locali cabina di proprietà del Comune nelle condizioni iniziali, qualora il Comune ne facesse richiesta per motivate sopravvenute esigenze di pubblico interesse secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e in ogni caso nel rispetto delle esigenze del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- ripristinare il terreno o i locali cabina, nel caso di dismissione degli "impianti", fatti salvi nuovi accordi o patti che le Parti andranno a rinegoziare.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Il Comune si impegna a:

- consegnare a e-distribuzione S.p.a. le chiavi del cancello, laddove esistente, per accedere al terreno o al locale cabina di proprietà del Comune;
- permettere a e-distribuzione S.p.a. e al suo personale autorizzato l'accesso al terreno o al locale cabina di proprietà del Comune in qualsiasi ora del giorno e della notte senza ostacolo alcuno;
- concedere a e-distribuzione S.p.a. la possibilità di collocare all'ingresso del terreno o del locale cabina di proprietà del Comune un contenitore entro il quale conservare le chiavi per l'accesso.

ART. 6 - SPESE

Le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione e i singoli atti di asservimento sono a carico di e-distribuzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che vi avrà avuto interesse.

ART. 7 - FORO

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nell'espletamento della presente Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- PER IL COMUNE DI BOLOGNA, indirizzo PEC: patrimonio@pec.comune.bologna.it
- PER e-distribuzione S.p.a., indirizzo PEC:

ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è composta dalle premesse e da nove articoli.

Le Parti si danno atto che il contenuto della presente Convenzione è stato negoziato in ogni sua parte e, pertanto, alla stessa non si applicano gli articoli 1341 e 1342 c.c..
Letto, confermato e sottoscritto.